

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 41

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

AREA: *Assistenza e Indennità di maternità*

OGGETTO: Misure straordinarie a sostegno della categoria – emergenza sanitaria da COVID-19.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto – legge n.18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in data **29 settembre 2020**

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 del 23 aprile 2020 che, in sede di ratifica dell'atto presidenziale d'urgenza n.15 del 26 marzo 2020, ha disciplinato l'erogazione, in capo alla Sezione Assistenza ed in deroga al requisito del bisogno economico, di un contributo "una tantum" a sostegno della categoria per l'emergenza sanitaria da COVID – 19;

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/2020, confermando quanto previsto nell'atto presidenziale n.15/2020, ha fissato un primo stanziamento per finanziare l'iniziativa in 500.000,00 euro a valere sul Fondo calamità naturali dell'Enpaf;

CONSIDERATO che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 35/2020, tenuto conto del previsto esaurimento dell'originario stanziamento, l'iniziativa è stata ulteriormente finanziata dell'importo di 135.000,00 euro, corrispondente all'ammontare residuo del Fondo calamità naturali;

TENUTO CONTO che, in relazione all'iniziativa di cui all'oggetto sono già stati effettuati tre pagamenti rispettivamente pari a 226.300,00 euro, 207.100,00 euro e 215.600,00 euro;

CONSIDERATO che lo stanziamento residuo relativo all'iniziativa è pari a quattrocento euro e che, alla data del 14 settembre, risultano essere duecentoquaranta le domande ancora da esaminare;

TENUTO CONTO che la disponibilità residua della Sezione assistenza, al 31 agosto 2020 ammonta a 1.849.624,15 euro;

RITENUTO opportuno reintegrare lo stanziamento del Fondo calamità naturali dell'importo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00);

RITENUTO altresì opportuno circoscrivere l'ambito temporale dell'iniziativa di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 1 del dl n. 19/2020 (convertito in l. n. 35/2020) successivamente modificato dall'art. 1 del dl n. 83/2020 che ha fissato il termine dello stato di emergenza per il COVID – 19 su tutto il territorio nazionale, fino al 15 ottobre 2020;

SENTITO il parere favorevole del Direttore generale;

SU proposta del Presidente;

DELIBERA

di stanziare euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) nel Fondo calamità naturali a valere sulle disponibilità residue del Bilancio della Sezione Assistenza.

DELIBERA ALTRESI'

di apportare alla deliberazione n. 17/2020 le seguenti modifiche:

1. inserire dopo il punto 9 il punto 9 bis "In ogni caso la domanda non può essere presentata decorsi sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 su tutto il territorio nazionale".
2. inserire prima del titolo "RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO" il titolo "TERMINE DELL'INIZIATIVA"
3. inserire sotto il titolo "TERMINE DELL'INIZIATIVA" il punto 11 bis: "l'iniziativa "Misure straordinarie a sostegno della categoria – emergenza sanitaria da COVID - 19" termina con la cessazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

DELIBERA INFINE

Che gli oneri connessi all'iniziativa di cui all'oggetto, fanno carico, fino all'esaurimento delle domande presentate entro i termini di decadenza previsti, al bilancio della Sezione Assistenza - Fondo calamità naturali.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL PRESIDENTE

Si allega copia della deliberazione n. 17/2020 con le relative modificazioni apportate che fa parte integrante della presente.

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 17

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

AREA: *Assistenza e Indennità di maternità*

OGGETTO: Misure straordinarie a sostegno della categoria – emergenza sanitaria da COVID-19. Ratifica atto presidenziale n.15 del 26 marzo 2020 e disciplina di attuazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente in video–teleconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto – legge n.18/2020 in data 23 APRILE 2020

VISTO l’atto presidenziale n.15 del 26 marzo 2020 con il quale, in via d’urgenza, è stata prevista l’erogazione in capo alla Sezione Assistenza e in deroga al requisito del bisogno economico, di un contributo “una tantum” al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) decesso del farmacista iscritto vittima del COVID-19 contratto nello svolgimento dell’attività professionale presso la farmacia, la parafarmacia, la struttura ospedaliera o l’istituto privato di ricovero e cura;
- b) ricovero del farmacista iscritto presso struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID-19 contratto nello svolgimento dell’attività professionale presso la farmacia, la parafarmacia, la struttura ospedaliera o l’istituto privato di ricovero e cura;

CONSIDERATO il punto c) dell’atto presidenziale che richiama la chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia in conseguenza del contagio da COVID-19 in capo a tutti gli operatori, questo si intende esteso alla ipotesi di chiusura temporanea dell’esercizio per contagio da COVID-19 ancorché contratto da un solo operatore;

RITENUTO opportuno aggiungere alle fattispecie già previste nell’atto presidenziale anche quella dell’isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID-19;

CONSIDERATI i richiami alle disposizioni del Regolamento di assistenza dell’Enpaf ed in particolare quanto stabilito le motivazioni contenute nell’atto presidenziale, che ne prevedono la deroga in ragione della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19;

CONSIDERATO in particolare quanto stabilito dall’art. 12 del Regolamento di assistenza che disciplina gli interventi in presenza di calamità naturali;

RITENUTE condivisibili e fondate le motivazioni dell’atto presidenziale;

TENUTO CONTO che nell’atto presidenziale n.15/2020 si ritiene opportuno destinare all’iniziativa assistenziale un primo stanziamento pari a 500.000,00 euro a valere sul Fondo calamità naturali dell’Enpaf;

CONSIDERATO altresì che l'atto presidenziale n.15 del 26 marzo 2020 rinvia alla determinazione del Consiglio di amministrazione dell'Enpaf per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo "una tantum", nonché per l'approvazione della relativa modulistica e stabilire eventuali termini di decadenza;

RITENUTO in ogni caso di riconoscere le prestazioni previste sulla base della sola iscrizione all'Ente, comunque in presenza della regolarità contributiva;

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'Enpaf;

SENTITO il parere favorevole del Direttore generale;

SU proposta del Presidente

DELIBERA

di ratificare l'atto presidenziale n. 15 del 26 marzo 2020 e di confermare, per l'iniziativa assistenziale a sostegno della categoria per l'emergenza sanitaria da COVID-19, un primo stanziamento pari a 500.000,00 euro a valere sul Fondo calamità naturali dell'Enpaf.

DELIBERA ALTRESI'

di adottare la seguente

"DISCIPLINA ATTUATIVA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'EMERGENZA COVID 19"

INTERVENTI A FAVORE DEI FARMACISTI

1. In caso di decesso del farmacista iscritto all'Enpaf, ancorché titolare di pensione, vittima del COVID-19, spetta un contributo pari a 11.000,00 euro.

La domanda di liquidazione del contributo può essere presentata nell'ordine:

- dal coniuge purché non legalmente separato;
- in mancanza del coniuge dai figli;
 - in presenza di più figli da quello delegato dagli altri;
 - in presenza di figli minori dal soggetto che ne ha la tutela legale;
- in mancanza del coniuge o dei figli da uno dei genitori ancorché non fiscalmente a carico.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra sia interdetto, la domanda di liquidazione può essere presentata dal tutore.

2. In caso di ricovero del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, presso struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero.

3. In caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento.

4. In caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID-19 spetta al titolare dell'esercizio, ancorché titolare di pensione, un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura.

Il contributo viene corrisposto:

- a. al solo titolare dell'impresa, anche in caso di forme di gestione associata della farmacia o della parafarmacia;
- b. al socio delegato a riscuoterlo in presenza di gestione societaria dell'esercizio.

In caso di titolarità di più di un esercizio o di possesso da parte del richiedente di più di una quota societaria, il contributo può essere cumulato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

5. Le misure di sostegno per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 spettano indipendentemente dalla situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente.
6. L'erogazione del contributo una tantum è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Enpaf del farmacista.
7. L'erogazione dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) è cumulabile.
8. L'erogazione del contributo è compatibile con la percezione di indennità o somme comunque denominate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da qualunque Ente o soggetto erogate.
9. La domanda per richiedere il contributo una tantum deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'evento.

9 bis. In ogni caso la domanda non può essere presentata decorsi sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 su tutto il territorio nazionale.

10. Per evento deve intendersi:

- la data del decesso;
- la data di dimissione dalla struttura ospedaliera;
- la data in cui termina l'isolamento obbligatorio;
- la data di inizio del periodo di chiusura dell'esercizio.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

11. Alla domanda, redatta sulla modulistica approvata dal Consiglio di amministrazione e che costituisce parte integrante della presente deliberazione deve essere allegata:

- a) per il caso di cui al punto 1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al decesso del farmacista ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;
- b) per il caso di cui al punto 2. la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positività al COVID-19 e la sua durata;

- c) per il caso di cui al punto 3. la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio;
- d) per il caso di cui al punto 4. la documentazione amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dell'esercizio;

se il richiedente ha titolo a beneficiare di più di una delle prestazioni suindicate, può richiederle contestualmente utilizzando il medesimo modulo di domanda.

L'inoltro del modulo di domanda e i relativi allegati dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

TERMINE DELL'INIZIATIVA

11 bis. L'iniziativa "Misure straordinarie a sostegno della categoria – emergenza sanitaria da COVID – 19" termina con la cessazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO.

12. Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della domanda. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale erogato ha natura compensativa per danni subiti a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 ed è esente da tassazione.

Gli oneri di cui alla presente deliberazione faranno carico al bilancio della Sezione Assistenza, per un primo stanziamento di 500.000,00 euro al fondo calamità naturali, capitolo U1.05.049.04.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL PRESIDENTE